

# COMUNE di PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Via Salimmo, 4 - 25056 Ponte di legno (Bs)

## CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

### Anno 2018

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13 dicembre 2018 con la quale veniva costituita e nominata la delegazione trattante di parte pubblica nelle seguenti persone :

- Gregorini Fabio, segretario comunale con funzioni di Presidente;
- Beltracchi Michele, responsabile servizio edilizia privata;
- Faustinelli Denis, responsabile del servizio tecnologico e patrimonio;
- Guizzardi GianLuca, responsabile del servizio lavori pubblici;
- Maculotti Walter, responsabile del servizio finanziario;

Accertato che la delegazione trattante in rappresentanza del personale è così costituita :

- dai dipendenti Calcarì Giuliano, Lorenzi Marina, Nonelli Edoardo e Testini Stefania, in rappresentanza del personale;
- dal rappresentante dell'OO.SS. territoriale di Valle Camonica CGIL;
- dal rappresentante dell'OO.SS. territoriale di Valle Camonica CISL-FP;

Visto il C.C.N.L. 21 maggio 2018 relativo al triennio 2016/2018, ed in particolare gli articoli 67 (costituzione del fondo risorse decentrate) e 68 (utilizzo del fondo) che stabiliscono :

- a) risorse stabili : sono costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse indicate nell'articolo 31 del CCNL 2004 e relative all'anno 2017;
- b) risorse variabili : risorse valide esclusivamente per l'anno in cui sono definite e identificate nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 , ivi comprese le indennità ed incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 23 del 21 settembre 2018 è stato costituito ai sensi del precedente paragrafo il fondo risorse decentrate per l'anno 2018 nell'importo di € 116.093,15 di cui € 108.643,01 risorse stabili ed € 7.450.14 risorse variabili;

Considerato che tale costituzione del fondo è rispettosa del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, relativamente alle singole voci che lo compongono e sottoposte a tale vincolo;

Richiamate le seguenti riunioni della Commissione Contrattante :

- in data 7 dicembre 2018 alla presenza dei sigg.:
  - per la delegazione pubblica: Gregorini Fabio (Presidente), Beltracchi Michele, Faustinelli Denis e Maculotti Walter ; (assente Guizzardi GianLuca);
  - in rappresentanza del personale : Calcarì Giuliano, Lorenzi Marina, Nonelli Edoardo e Testini Stefania;
  - per la RSU di Valle Camonica : Cotti Cometti Giorgio (in rappresentanza della CGIL) e Scaroni Mauro (in rappresentanza della CISL);
- in data 21 dicembre 2018 alla presenza dei sigg.:
  - per la delegazione pubblica: Gregorini Fabio (Presidente), Beltracchi Michele, Faustinelli Denis e Maculotti Walter ; (assente Guizzardi GianLuca);
  - in rappresentanza del personale : Calcarì Giuliano, Lorenzi Marina, Nonelli Edoardo e Testini Stefania;
  - per la RSU di Valle Camonica : Cotti Cometti Giorgio (in rappresentanza della CGIL) e Scaroni Mauro (in rappresentanza della CISL);

Considerato che nelle citate riunioni della Commissione Trattante è emersa la richiesta da parte dei rappresentanti delle RSU di aggiornare la costituzione del fondo con l'aggiunta tra le risorse variabili degli importi relativi a compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed indicati alla lettera c), comma 3, dell'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018 (nella fattispecie gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016);

Premesso che :

- le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto sottoscritto ha riguardato il periodo 2017-2018, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.
- in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21 maggio 2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di febbraio 2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
- al fine di mantenere l'allineamento tra contratto triennale di cui al comma 2 e contratto integrativo avente per oggetto i criteri di attribuzione delle risorse, le parti convengono di applicare il relativo CDI sottoscritto l' 8 novembre 2017 anche al presente anno 2018.
- le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche

Tutto ciò premesso,

**tra le parti come in premessa costituite, si conviene e stipula il seguente**

### **CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE 2018**

**Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.**

#### **Articolo 1 – Disposizioni generali**

1. Le disposizioni del presente contratto si applicano al personale di ruolo a tempo indeterminato (intero o parziale) in servizio nell'anno 2018 salvo eccezioni espressamente richiamate negli articoli successivi o nella contrattazione nazionale.
2. Si applicano inoltre anche al personale di altri enti in servizio "convenzionato" presso il Comune di Ponte di legno e/o del personale del Comune di Ponte di Legno comandato presso altri enti, il tutto in proporzione all'orario di servizio presso ciascun ente, secondo quanto previsto dal CCNL.
3. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, in considerazione del fatto che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dalla contrattazione nazionale o che comportino oneri aggiuntivi non previsti negli strumenti di programmazione finanziaria, organica e strumentale annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, le clausole contenute nel presente contratto che si rendessero difformi, sono nulle e non possono essere applicate. Parimenti le clausole relative all'applicazione di specifici istituti contrattuali di carattere economico previsti dal presente contratto che si verificassero in contrasto con disposizioni imperative di legge o di contrattazione nazionale vigente al momento del verificarsi, sono date come non apposte e sostituite automaticamente dalle queste ultime.
4. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittore del presente contratto per definirne consensualmente il contenuto.

#### **Articolo 2 – Costituzione del fondo**

1. Il fondo risorse decentrate per l'anno 2018 costituito ai sensi dell'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018 con determina del Servizio Finanziario n. 23 del 21 settembre 2019 risulta così costituito :

- risorse stabili (soggette al limite di spesa art. 23, c/2, D.Lgs. 75/2017)	€ 108.643,01
- risorse variabili (soggette al limite di spesa art. 23, c/2, D.Lgs. 75/2017)	€ 7.450,14
- risorse variabili (non soggette al limite di spesa art. 23, c/2, D.Lgs. 75/2017)	€ 0,00
<b>Totale fondo risorse decentrate 2018</b>	<b>€ 116.093,15</b>

2. L'importo consolidato delle risorse stabili di cui al precedente comma è da intendersi già al netto della decurtazione annua della somma di € 10.000,00 concordata ed consolidata fin dall'anno 2010 a titolo di congelamento importi già erogati negli anni precedenti a titolo di salario accessorio ai dipendenti ora titolari delle Posizioni Organizzative "Servizio Teconologico" e "Edilizia Privata" con attribuzione dell'apposita indennità di posizione e risultato a carico del bilancio comunale; tale congelamento è stato concordato al fine del suo ripristino nel caso in cui vengano revocate tali posizioni organizzative.

  
2-6

3. L'entità del fondo come determinata dal precedente comma 1 viene aggiornata in sede di contrattazione decentrata mediante l'indicazione tra le risorse variabili, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21 maggio 2018 (compensi previsti da specifiche disposizioni di legge), della somma di € 85.931,64 per "incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016" ;

Pertanto l'importo del fondo risorse decentrate viene definitivamente determinato in € 202.024,79.

### Articolo 3 – Destinazione delle risorse

1. Il fondo risorse decentrate come determinato dal precedente articolo 2 viene prioritariamente destinato al finanziamento dei seguenti istituti economici :

a) progressioni orizzontali annue attuali (compresi differenziali) .....	€	31.952,18
b) indennità di comparto (quota accessoria).....	€	8.302,80
c) incentivi per funzioni tecniche.....	€	85.931,64
<b>somma .....</b>	<b>€</b>	<b>126.186,62</b>

2. Secondariamente viene destinato un importo massimo di € 5.000,00 (presunti e salvo effettivo conteggio) per l'anno 2018 a finanziare nuove progressioni da assegnare al personale ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 secondo le seguenti percentuali per ogni categoria :

categoria	Anno 2018 (con decorrenza 01.04.2018)	Anno 2019
A	100%	==
B1	50%	50%
B3	50%	50%
C	60%	40%
D1	50%	50%

2. Quindi, la somma pari ad € 50.000,00 sarà destinata a remunerare le seguenti voci retributive accessorie :

- prestazioni di lavoro straordinario .....	€	5.000,00
- indennità qualifica non titolari posizioni organizzative (art. 36, c/1, Ccnl 24/01/2004)	€	12.500,00
- indennità specifiche responsabilità (art. 36, c/2 del Ccnl 24/1/2004) .....	€	300,00
- fondo disagio (remunerazione particolari orari di lavoro o rientri) .....	€	6.000,00
- indennità di rischio (articolo 41 del CCNL 24/01/2004) .....	€	2.200,00
- progetti obiettivo e/o finalizzati .....	€	24.000,00
<b>Somma .....</b>	<b>€</b>	<b>50.000,00</b>

3. Infine, la somma residuale pari ad € 20.838,17 viene destinata a remunerare la produttività collettiva individuale 2018 sulla scorta delle valutazioni riportate dal singolo dipendente;

### Articolo 4 – Lavoro straordinario

1. Le risorse economiche destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario vengono quantificate in € 5.000,00 per tutto il personale dipendente di ruolo e a tempo pieno, nel limite annuo pro capite di n. 70 ore con un massimo individuale di n. 120 ore;

2. Le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere di urgenza ed eccezionalità e devono essere preventivamente autorizzate dal proprio responsabile di servizio; nel caso di impossibilità, l'autorizzazione viene regolarizzata entro la giornata lavorativa successiva.


3. Tutte le prestazioni di lavoro straordinario dovranno risultare dal cartellino segna presenze utilizzato per le timbrature ordinarie e mensilmente riepilogate dal responsabile del servizio finanziario.

4. Dal limite di cui al precedente comma 1 sono escluse le prestazioni di lavoro straordinario rese in occasione di consultazioni elettorali i cui oneri vengono posti a carico dello Stato e/o di Regioni e Province, o che rimangono a carico dell'Ente.

### Articolo 5 – Indennità per specifiche responsabilità

1. In applicazione dell'articolo 36, comma 1 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D , per l'esercizio di funzioni che comportino specifiche e/o particolari responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative di cui agli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, indennità il cui importo può variare fino ad massimo di € 2.500,00;

Tale indennità ha natura di retribuzione fissa e ricorrente e viene erogata mensilmente per dodici mensilità contestualmente alla retribuzione base mensile.







2. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano più responsabilità al dipendente interessato viene attribuita quella di importo più elevato.

3. L'attribuzione dell'indennità è strettamente collegata all'effettiva assunzione delle specifiche e/o particolari responsabilità per le quali viene concessa ed è annuale. In caso di sospensione dal servizio per infortunio, malattia e maternità l'indennità viene automaticamente mantenuta anche nelle annualità successive, sempre che rimangano in capo al dipendente interessato le specifiche responsabilità.

4. Le risorse destinate dal presente contratto a remunerare le specifiche responsabilità vengono attribuite al personale di seguito indicato :

descrizione specifica responsabilità	nominativo	Cat.	importo
- Coordinamento ufficio tributi	Calcari Giuliano	C	€ 2.500,00
- Direzione mostre ed eventi culturali	Nonelli Edoardo	D1	€ 2.500,00
- Servizio economato	Paoli Valeria	B3	€ 2.500,00
- Servizio amministrativo	Faustinelli Silvio	C	€ 2.500,00
- Coordinamento operai	Baldi Ruggero	B3	€ 2.500,00
<b>Totale</b>			<b>€ 12.500,00</b>

5. In applicazione inoltre dell'articolo 36, c/ 2 del C.C.N.L. 22/1/2004 viene inoltre attribuita una indennità specifica di € 300,00 per le seguenti responsabilità relative alle funzioni espressamente elencate dal citato c/2 dell'articolo 36 ed attribuite al personale con formale atto dell'Ente :

- addetto primo soccorso e protezione civile;
- addetto al servizio antincendio;

#### Articolo 6 – Fondo disagio

1. Viene istituito un "fondo disagio" dell'importo presunto di € 6.000,00 per remunerare particolari orari di lavoro o prestazioni rese in condizioni di disagio da parte di determinato personale rispetto alla totalità del personale stesso.

2. Nello specifico vengono riconosciute le seguenti indennità, maggiorazioni o compensi:

- gettone fisso di chiamata: in caso di rientro per urgenze, da certificarsi per iscritto da parte del responsabile del servizio, al personale interessato verrà riconosciuto un gettone fisso pari ad € 40,00 (se in orario diurno) o € 50,00 (se in orario festivo o notturno o festivo/notturno), oltre alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario;
- maggiorazione 50% della retribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 24 delle code contrattuali del C.C.N.L. 1999/2001 ai dipendenti che per motivi di servizio, eccezionali ma comunque programmati, non usufruiscono, per intero, del riposo settimanale (normalmente coincidente con la domenica), oltre al diritto al recupero del riposo compensativo da usufruire entro i quindici giorni successivi o al massimo entro il bimestre successivo; tale indennità si intende sostitutiva di qualsiasi altro beneficio;
- € 12,00 / ora oltre al compenso per lavoro straordinario per servizio reso durante le festività di Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto, Natale e S. Stefano;
- € 10,00 / ora oltre al compenso per lavoro straordinario per servizio reso durante tutte le altre festività (con esclusione dei "salti di riposo settimanali" ricadenti in festività);
- € 8,00 / ora oltre al compenso per lavoro straordinario per prestazioni rese in orario feriale e notturno (dalle 22,00 alle 06,00);

#### Articolo 7 – Indennità di rischio

1. In applicazione dell'articolo 37, comma 1 del C.C.N.L. 14/09/2000 (code contrattuali) gli enti individuano le seguenti prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale dei propri lavoratori :

- manutenzione della viabilità, parcheggi, parchi e giardini;
- realizzazione manufatti edili (muri, recinzioni, scavi, ecc.);
- lavori di manutenzione delle reti tecnologiche;
- spazzatura delle strade, pulizia cassonetti rifiuti;
- servizio di sgombero neve;
- guida mezzi pesanti (unimog, scuolabus).

2. Al personale addetto alle prestazioni di cui al comma precedente, per il periodo di effettiva esposizione al rischio viene attribuita una indennità di rischio ai sensi dell'articolo 41 del C.C.N.L. 22/01/2004 di € 360,00 annue (per anno si intendono giorni lavorativi effettivi) da rapportare alle effettive giornate di esposizione al rischio; quindi l'indennità giornaliera sarà pari ad € 360/n.ro giorni lavorativi dell'anno di riferimento.

In sede di contrattazione decentrata vengono individuati i seguenti lavoratori rientranti nella fattispecie di cui al presente articolo a cui viene attribuita l'indennità di rischio :

- Baldi Ruggero , autista manutentore , cat. B3
- Bormetti Mauro , operaio comune , cat. B1
- Cenini Modesto , autista scuolabus , cat. B3
- Franceschetti Aurelio , operaio comune , cat. A1
- Rossi Enzo , operaio / necroforo , cat. B1
- Solera Marcello , operaio comune , cat. A1

#### Articolo 8 – Progetti finalizzati

1. In sede di contrattazione decentrata per l'anno 2018 la somma di € 24.000,00 viene preventivamente destinata al finanziamento dei seguenti progetti obiettivo :

Servizio proponente	Descrizione sommaria progetto	importo
Amministrativo	Trasloco uffici comunali nella nuova sede di Via Salimmo, 4	€ 17.000,00
Finanziario	Assistenza ai contribuenti in fase di dichiarazione, autoliquidazione e pagamento imposta Imu/Tasi, con ompilazione mod. F24	€ 3.000,00
Tecnologico	Servizio sgombero neve (al di fuori dell'orario di servizio)	€ 2.500,00
Edilizia/Amm.vo	Convenzioni edilizie "prima casa"	€ 1.500,00

2. La liquidazione del compenso previsto dal progetto viene subordinata al rilascio da parte del competente responsabile del servizio, di apposita attestazione di avvenuta regolare esecuzione del progetto e raggiungimento del relativo obiettivo.

#### Articolo 9 – Produttività collettiva per miglioramento servizi

1. Le risorse destinate alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi sono rappresentate dalla somma che residua dopo l'applicazione dei precedenti articoli da 3 a 8;

2. I compensi attinenti alla produttività collettiva potranno essere corrisposti solamente al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi accertati dai responsabili di servizio;

3. Tali risorse verranno ripartite tra i quattro servizi in cui è strutturato il Comune, previa applicazione dei seguenti parametri :

A - Posizione giuridica di appartenenza :

- qualifica :	A	B1	B3	C	D1	D3
- parametro :	100	120	135	140	155	170

B - Presenza in servizio :

ad ogni dipendente viene assegnato un parametro determinato dal numero delle ore di effettiva presenza in servizio calcolate in ragione di 7,2 o 6 ore/giorno a seconda che l'orario settimanale sia ripartito su cinque o su sei giorni.

4. Quindi al valore pro capite ottenuto secondo il criterio del precedente punto verrà applicato il parametro della valutazione dei singoli responsabili di servizio per quanto attiene all'apporto individuale determinato secondo i seguenti criteri :

- a) partecipazione alla elaborazione dei programmi del proprio settore ..... : p. 10
- b) disponibilità ad effettuare orari diversi dal tradizionale ..... : p. 10
- c) rispetto delle indicazioni dei programmi ..... : p. 10
- d) mutamento temporaneo funzioni, adattamenti organizzativi, collaborazioni e scambio tra uffici ..... : p. 20
- e) assunzione iniziative, programmi e progetti, partecipazione a riunioni e commiss..... : p. 25
- f) assunzione responsabilità, autonomia gestionale e professionalità ..... : p. 25

5. Ogni dipendente per poter accedere al riparto del fondo di produttività collettiva per il miglioramento dei servizi dovrà conseguire una valutazione dell'apporto individuale con un minimo di 50 punti.

#### Articolo 11 – Erogazione del salario accessorio

Compete al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, assegnatario delle risorse, provvedere con proprio atto alla ripartizione e liquidazione delle somme spettanti ad ogni dipendente, previa acquisizione delle schede di valutazione dei Responsabili di Servizio.

## Articolo 12 – Norma finale

1. Il presente contratto decentrato, una volta sottoscritto da tutte le parti dovrà essere inviato :
  - alla Giunta Municipale per la sua ratifica;
  - al servizio Amministrativo dell'Ente per la pubblicazione (albo on line e amministrazione trasparente);
  - al servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza (assunzione impegni di spesa, rilevazione e conteggio dei compensi, liquidazione, ecc.);
  - all'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle pubbliche amministrazioni);
  - a tutte le parti che lo hanno sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto, addì 21 dicembre 2018

Per la delegazione pubblica :


Gregorini Fabio, Presidente;

Beltracchi Michele

Faustinelli Denis

Guizzardi Gian Luca


Maculotti Walter



Per la delegazione sindacale :

Cotti Cometti Giorgio, CGIL Valle Camonica;

Scaroni Mauro, CISL Valle Camonica ;



Allegato :

### Dichiarazione FP-CISL (sig. Scaroni Mauro) :

*"La delegazione trattante FP CISL, con riferimento alla contrattazione decentrata del 2018-20 con la presente prende atto dell'indisponibilità della parte datoriale ad introdurre, come richiesto dalla scrivente già nel 2018, un elemento di calmierazione per coloro che, a' sensi dell'articolo 68 comma 2 lettera g), percepiranno compensi da specifiche disposizioni di legge.*

*Prende altresì atto della espressa volontà di mettere mano alla questione nelle prossime annualità a partire dal 2019.*

*Pertanto la Federazione FP CISL sottoscrive il CCDI condividendo l'impegno di ambo le parti ad avviare la contrattazione 2019-20 affrontando e risolvendo tale problematica già nei primi 2 mesi del 2019."*